



COMUNE DI CODOGNO
(Provincia di Lodi)

***REGOLAMENTO COMUNALE
DI
PROTEZIONE CIVILE***

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 53 del 25 settembre 2018

In vigore dal 23 ottobre 2018

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali

Il Comune è titolare di compiti e funzioni in materia di protezione civile, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente e in conformità degli indirizzi generali e specifici emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalle competenti strutture regionali.

Il Comune cura gli interventi in materia di protezione civile, sia in situazioni di emergenza, sia in condizioni ordinarie e in particolare:

- promuove la diffusione delle buone pratiche in materia di protezione civile
- attua campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte alla popolazione anche attraverso specifici progetti destinati agli alunni delle scuole cittadine
- valorizza la componente del volontariato e ne cura la formazione e l'aggiornamento secondo le modalità fissate dalla normativa regionale.

I contenuti del presente Regolamento recepiscono i principi generali e le indicazioni del D. L.vo 02.02.2018 n. 1 "Codice della protezione civile".

Art. 2 Ambito di applicazione e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la struttura e le modalità di funzionamento del Servizio Comunale di Protezione Civile, dei relativi organi e della struttura operativa, in conformità alle leggi e alle norme statali regionali.

Il Regolamento è altresì finalizzato a disciplinare l'attività di protezione civile comunale allo scopo di tutelare l'integrità della popolazione, dell'ambiente, degli insediamenti dai danni e dai pericoli derivanti dagli scenari di rischio indicati nel Piano Comunale di protezione civile, a stimolare tra i cittadini una corretta cultura della prevenzione e a riconoscere, quale componente di volontariato del sistema comunale di protezione civile, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, stabilendo le modalità di accesso allo stesso da parte della cittadinanza.

Il Regolamento disciplina il sistema comunale di protezione civile, considerando lo stesso come una struttura operativa permanente volta a garantire un razionale e tempestivo impiego delle risorse umane e materiali disponibili da parte dell'Ente, sia in caso di situazioni calamitose, sia in altre ipotesi di emergenza di minor rilevanza. Ulteriormente la funzione di protezione civile svolta dall'Ente si può estendere anche alla gestione del coordinamento fra i vari Comuni afferenti all'area del sud Iodigiano (ambito COM 3 di cui l'Ente è Comune caporete) o comunque ad un ambito sovracomunale, nei casi in cui gli scenari di intervento non possano essere affrontati da singoli Comuni.

Art.3 Organi e strutture della protezione civile comunale

Sono organi comunali di protezione civile

- il Sindaco, quale Autorità territoriale di Protezione Civile
- l'Unità Comunale di gestione della crisi (UCL)

Sono strutture comunali di protezione civile:

- l'Ufficio comunale protezione civile
- il Centro Operativo Comunale di protezione civile (COC)
- la Sala Operativa
- il Gruppo comunale volontari protezione civile

E' figura specifica della struttura comunale di protezione civile il:

- Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.)

Gli organi comunali di protezione civile si avvalgono, per l'esercizio dei rispettivi compiti di protezione civile, di tutte le articolazioni e unità organizzative comunali, in qualità di funzioni di supporto, nonché degli enti e delle aziende di gestione dei servizi pubblici essenziali in qualità di strutture esterne di supporto.

La Struttura Comunale di Protezione Civile è sintetizzata nell'Allegato 1 al Regolamento

La protezione civile comunale può anche essere oggetto di servizio in forma associata, nel rispetto degli accordi fra le Amministrazioni interessate e delle disposizioni di legge in materia.

L'Ente predispone, nell'ambito degli strumenti generali di programmazione e gestione finanziaria appositi stanziamenti di spesa attribuiti nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 4 Finalità del Servizio di Protezione Civile

L'attività del Servizio comunale di Protezione Civile è finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che, per le loro connotazioni di eccezionalità, determinino situazioni di grave e diffuso pericolo.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile è organizzato per definire i rischi, adottare le opportune misure di prevenzione e coordinare gli interventi per fronteggiare le emergenze derivanti dagli eventi di cui al comma precedente, gestibili in via ordinaria a livello comunale compatibilmente con le risorse disponibili, ovvero per concorrere con gli altri Enti e Amministrazioni competenti nella gestione di emergenze che, per intensità ed estensione ovvero per esigenza di risorse o poteri straordinari, comportano l'intervento coordinato della Provincia (quale Ente di area vasta), della Regione o dello Stato.

Costituisce altresì finalità preventiva la diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso le esercitazioni e le simulazioni di interventi in emergenza, l'educazione scolastica e le campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive di protezione civile.

TITOLO II ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 5 Autorità territoriale di Protezione Civile – Sindaco

Il Sindaco rappresenta, nell'ambito comunale, l'Autorità territoriale di Protezione Civile ed ha la responsabilità istituzionale della medesima funzione, che costituisce uno dei servizi pubblici essenziali erogati dall'Ente, ai sensi della l. 146/1990 e della l. 83/2000, e altresì funzione fondamentale dei Comuni a norma dell'art. 12 D. L.vo 1/2018.

Il Sindaco, oltre alle attribuzioni proprie secondo quanto previsto dal Codice della Protezione Civile, assume la direzione dei servizi d'emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite. Egli sovrintende a tutte le attività di protezione civile della Città, presiede l'U.C.L. e il C.O.C., nomina il R.O.C. e adotta gli atti previsti dalla legge.

Al verificarsi dell'emergenza, il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari attraverso la struttura di coordinamento comunale, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.

Quando la calamità naturale, la catastrofe o l'evento eccezionale non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune e, ove presente, del Servizio Intercomunale, il Sindaco o l'Assessore delegato chiede l'intervento di altre forze, risorse e strutture al Presidente della Regione, ovvero al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 6 Assessore alla Protezione Civile

L'Assessore alla Protezione Civile svolge le seguenti attività:

- impartisce le direttive in ordine al servizio di protezione civile e ne verifica il puntuale rispetto;
- mantiene rapporti con l'Ufficio comunale di protezione civile,
- cura le relazioni con gli organi di vertice dei restanti Enti e istituzioni titolari di funzioni e compiti in materia di protezione civile;
- si confronta, in caso di operatività di un Servizio Intercomunale, con gli Amministratori dei Comuni facenti parte dello stesso al fine di individuare e porre in atto strategie di prevenzione e intervento condivisi,
- propone alla Giunta Comunale l'adozione di deliberazioni inerenti gli ambiti relativi alla materia oggetto di delega.

Art. 7 Unità Comunale di gestione della crisi (U.C.L.)

Al fine di poter far fronte ad eventuali emergenze, sulla base delle risorse umane effettivamente disponibili, è costituita l'Unità Comunale di gestione della Crisi, di seguito indicata "Unità di Crisi Locale" (U.C.L.) quale organo direttivo-operativo di comando e controllo con poteri decisionali, a sostegno del Sindaco nella sua veste di Autorità Comunale di protezione Civile al fine di coadiuvarlo durante l'attività di coordinamento degli interventi in emergenza.

L'Unità di Crisi Locale è presieduta da Sindaco ed è composta dalle seguenti figure:

- Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.), anche in qualità di Responsabile del Servizio di P.C. (o suo sostituto)
- Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto)
- Dirigente U.T.C. (o suo sostituto)
- Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile (o suo sostituto)
- Comandante della locale Compagnia Carabinieri (o suo sostituto)

A questa struttura minima di comando e controllo in sede locale potranno aggiungersi, su richiesta del Sindaco, altri componenti, in funzione della natura dell'emergenza. Tra questi ultimi i responsabili delle altre strutture comunali o i loro eventuali sostituti, in qualità di responsabili delle rispettive funzioni di supporto, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di protezione civile. Ove occorra, ai lavori dell'U.C.L., possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli Enti e delle Aziende di gestione dei servizi pubblici essenziali in qualità di referenti delle rispettive strutture esterne di supporto, nonché uno o più esperti-consulenti esterni all'Amministrazione.

L'Unità di crisi si riunisce ed opera presso la sede del Servizio di Protezione Civile.

TITOLO III

STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 8 Struttura di coordinamento comunale – Servizio comunale di Protezione Civile e Ufficio Comunale di Protezione Civile

Il coordinamento operativo di tutte le attività di protezione civile di competenza comunale è assicurato dal Servizio comunale di Protezione Civile, che opera in collaborazione con il Comando di Polizia Locale. Per lo svolgimento delle proprie attività si avvale altresì della collaborazione delle altre strutture dell'Ente, con particolare riferimento all'UTC, che, in ragione delle rispettive competenze, prestano il loro ausilio. Il Servizio garantisce il coordinamento ed il razionale impiego di tutte le risorse comunali utilizzabili per le attività di protezione civile.

Il Servizio provvede, in particolare, a:

- organizzare il dispositivo operativo comunale di protezione civile e garantirne la pronta attivazione, sia attraverso il coordinamento delle risorse fornite dalle funzioni di supporto dell'Unità di Crisi Locale sia mediante l'impiego diretto di risorse proprie;
- organizzare e gestire le simulazioni e le prove tecniche di soccorso in ambito di protezione civile;
- promuovere iniziative di conoscenza e prevenzione dei rischi mirate alla diffusione nella cittadinanza e nelle scuole di una cultura di protezione civile;
- realizzare iniziative per la formazione e l'addestramento del personale dipendente e volontario, allo scopo di garantire il livello ottimale di efficienza ed efficacia degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- realizzare ogni attività ad essa demandata dalle competenti Autorità di Protezione Civile.

Il Servizio, per il suo funzionamento, si avvale dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile, collocato possibilmente nelle adiacenze del Comando di Polizia Locale e della sede operativa del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, assolve ai compiti ordinari e di emergenza inerenti la funzione di protezione civile.

In caso di situazioni di emergenza e in ogni altro caso di particolare criticità per la popolazione e/o per il territorio, gli addetti all'Ufficio debbono garantirne, sino a cessate esigenze, il funzionamento continuativo ed ininterrotto, anche a mezzo dell'impiego di appartenenti al Gruppo Comunale Volontari e attraverso turnazioni predisposte dal Responsabile.

L'Ufficio comunale di protezione civile esercita le seguenti attività di competenza:

- predispone gli atti e provvedimenti amministrativi relativi all'espletamento delle proprie attribuzioni;
- assicura, per il tramite del Responsabile, il supporto tecnico-amministrativo al Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile e all'Assessore da lui delegato;
- cura e mantiene i rapporti con il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari e con gli Enti, territoriali e non, titolari di competenze in materia di protezione civile e operanti sul territorio comunale;
- assicura, anche tramite l'impiego di personale volontario, il costante aggiornamento del Piano Comunale di protezione civile e delle banche dati inerenti al Servizio di protezione civile comunale;
- provvede alla redazione degli atti e provvedimenti necessari all'acquisizione delle risorse tecnico-strumentali previste dal PEG ai fini dell'esercizio dei compiti e delle funzioni di protezione civile, anche avvalendosi della collaborazione di altri settori e/o uffici comunali;
- cura, unitamente al Responsabile ed al Coordinatore, la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli appartenenti al Gruppo Comunale Volontari di protezione civile e attua iniziative e progetti finalizzati all'informazione della popolazione e alla diffusione delle buone pratiche in materia di protezione civile;
- applica, per il tramite del Responsabile, le direttive e gli indirizzi che il Sindaco o l'Assessore da questi delegato impartiscono in ordine al Servizio di protezione civile comunale;
- informa e aggiorna periodicamente il Sindaco o l'Assessore delegato in merito al generale andamento del Servizio di Protezione Civile comunale.
- riceve periodicamente dal Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari gli esiti delle verifiche dello stato di efficienza tecnica e di corretta conservazione delle dotazioni strumentali assegnate al Gruppo stesso e segnala al Responsabile del Servizio di protezione civile comunale ogni anomalia o necessità eventualmente riscontrata;
- provvede, per quanto di competenza, alla gestione delle emergenze di protezione civile nel rispetto delle modalità e procedure previste dal Piano comunale di protezione civile e delle direttive impartite dal Sindaco e/o dall'Assessore da lui delegato;
- attiva il C.O.C. ove le contingenze indicate nel Piano comunale di protezione civile lo prevedano;
- predispone e aggiorna il Piano comunale di protezione civile e, nel caso in cui sia operativo, cura il reperimento dei Piani comunali degli Enti aderenti al Servizio Intercomunale, sollecitandone gli aggiornamenti;
- cura ogni altro compito e ogni altra attività inerente al Servizio comunale di protezione civile ancorchè non espressamente elencati in alcuno dei punti precedenti.

Art. 9 Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) – Composizione e funzioni

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) è attivato dall'Ufficio comunale di protezione civile e costituisce la struttura operativa di riferimento per il coordinamento degli interventi comunali nelle situazioni di emergenza della protezione civile.

Il C.O.C. si insedia presso i locali destinati alle attività del Servizio di protezione civile comunale, o in altri individuati dalla Giunta Comunale.

Il C.O.C. viene costituito in base all'articolazione del c.d. "Metodo Augustus", che prevede l'attivazione, in ogni Comune, in caso di emergenza, di 9 funzioni di supporto corrispondenti alle principali attività che l'Ente Locale deve garantire alla cittadinanza, atte sia alla gestione della crisi, sia al superamento dell'emergenza.

Le funzioni di supporto, di cui a seguire, sono attivate solo in caso di necessità e possono anche essere accorpate:

1. Tecnico Scientifica - Pianificazione
2. Sanità, Assistenza Sociale
3. Volontariato
4. Materiali e mezzi
5. Servizi essenziali e attività scolastica
6. Censimento danni, persone e cose
7. Strutture operative locali
8. Telecomunicazioni
9. Assistenza alla popolazione.

Le funzioni di supporto rappresentano le singole risposte da attuarsi in ordine alle contingenze in atto. Ciascuna funzione di supporto fa capo a un responsabile, che provvede ad aggiornare i dati ad essa relativi e in situazioni di emergenza costituisce l'esperto che, all'interno del C.O.C., è chiamato ad affiancare l'Autorità Comunale di Protezione Civile.

Le funzioni di supporto sono indicate nel Piano Comunale di protezione civile che ne specifica analiticamente i compiti e ne individua i singoli responsabili e gli organi di supporto.

Il Centro Operativo Comunale è composto dai soggetti facenti parte dell'U.C.L., integrato dai responsabili delle strutture comunali e dai rappresentanti degli Enti e delle istituzioni, il cui coinvolgimento sia ritenuto necessario per la migliore gestione tecnico operativa dell'emergenza in corso, oltre ai responsabili delle 9 funzioni di supporto.

All'interno del C.O.C. sono comunque sempre operanti le seguenti figure:

- Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.) o suo sostituto
- Responsabili delle strutture comunali titolari delle singole funzioni di supporto, o loro sostituti;
- Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari, o suo sostituto;
- personale amministrativo dell'Ufficio comunale di protezione civile, coadiuvato da appartenenti al Gruppo Comunale Volontari.

Il COC deve poter essere attivabile in ogni momento e deve assicurare una funzionalità ininterrotta fino al superamento dell'emergenza. Esso monitora costantemente l'andamento dell'emergenza in corso e acquisisce dati, segnalazioni e informazioni utili all'adozione degli interventi di emergenza e ne cura la tempestiva trasmissione a tutti i soggetti interessati.

L'attivazione delle funzioni di protezione civile è sintetizzata nell'Allegato 2 al Regolamento.

Art.10 Sala Operativa

La sala Operativa della Protezione Civile Comunale (e la Sala Operativa unificata del Servizio Intercomunale, ove costituito) sono collocate preferibilmente presso i locali destinati al Servizio di Protezione Civile comunale e sono dotate della strumentazione necessaria per attivare i collegamenti previsti dai sistemi integrati di intervento di Protezione Civile (metodo "Augustus") o da quanto indicato nei piani Comunale e

Sovracomunale. La funzionalità ininterrotta delle sale operative nelle situazioni di allerta, allarme ed emergenza viene garantita, ove necessario, in via prioritaria dalla componente di volontariato.

Art. 11 Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.)

Il Sindaco nomina, all'infuori della componente di volontariato, il Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.), che deve preferibilmente possedere la qualifica di "Emergency Manager" o comunque essere specificamente formato negli ambiti di competenza e che, ove nominato nel novero dei dipendenti dell'Ente, coincide con il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile. Allo stesso vengono affidati i seguenti specifici compiti riferibili al ruolo:

- coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale e sovracomunale (nel caso in cui questi ultimi possano insistere sul territorio comunale);
- mantenere e organizzare i rapporti operativi con il volontariato locale (comunale e intercomunale);
- sovrintendere al Piano di Emergenza Comunale (P.E.C.) (stesura e aggiornamento);
- tenere i contatti con le istituzioni coinvolte in attività di Protezione Civile (VVF, 118, Prefettura, Regione, Provincia, Forze di polizia dello Stato, etc.);
- sovrintendere alle attività formative e addestrative e coordinare l'attività esercitativa di verifica della pianificazione;
- coordinare l'attività del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), ove insediato;
- emanare le opportune disposizioni operative alle altre strutture dell'Ente, in caso di necessità, sulla scorta delle indicazioni dell'Autorità Locale di Protezione Civile (Sindaco)

Art. 12 Coordinamento tra Comuni – Servizio Intercomunale Area Sud-Lodigiano

In aderenza alle indicazioni normative in materia ed alle direttive promananti dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, la Città di Codogno favorisce il coordinamento tra più Comuni per la costituzione di un Servizio Intercomunale al fine di mettere in rete le risorse umane e strumentali degli Enti associati e realizzare altresì una sala operativa unificata che possa interloquire direttamente con la Prefettura-U.T.G. e le componenti territoriali del Servizio di Protezione Civile regionale e nazionale. In tale contesto il Comune di Codogno, quale Comune di riferimento del COM 3, assumerebbe il ruolo di Ente caporete.

Anche in assenza di un servizio sovracomunale o di una forma associata di svolgimento delle attività di protezione civile, il personale dell'Ente afferente al servizio di protezione civile può essere mobilitato per un impiego in missione in occasione di eventi nel territorio di altri Comuni a supporto delle Amministrazioni locali colpite.

Art. 13 Acquisizione di materiali, mezzi e servizi specifici

Per garantire il corretto adempimento dei compiti affidati, il servizio provvede autonomamente, mediante la gestione di appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio,

all'acquisizione di gruppi merceologici di beni, attrezzature e materiali caratteristici della propria attività istituzionale, necessari all'attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze di protezione civile.

Il Servizio provvede all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, del vestiario tecnico e dei capi d'abbigliamento, previsti da apposita normativa, da assegnare al personale dipendente e ai volontari di protezione civile.

Per l'effettuazione di interventi di somma urgenza, in ambito di attività di protezione civile secondo quanto previsto dal D.L.vo 1/2018, l'Amministrazione si attiva secondo la procedura prevista dall'art. 163 del D.L.vo 50/2017 (codice degli appalti).

Sono altresì adottabili provvedimenti ordinatori sindacali (ordinanze contingibili e urgenti), in applicazione dell'art. 54 del D. L.vo 267/2000 cit. In condizioni di conclamata emergenza i responsabili delle funzioni di supporto dell'Unità di Crisi procedono autonomamente o mediante il Servizio di Economato all'acquisizione d'urgenza delle risorse richieste.

TITOLO IV

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 14 Finalità del Piano Comunale di Protezione Civile

Il Piano comunale di protezione civile è il documento operativo che analizza i fattori di rischio per il territorio comunale, individua le attività di previsione e prevenzione da porre in essere nelle sequenza operativa di un evento calamitoso, detta modalità di attivazione delle diverse componenti del sistema comunale di protezione civile, standardizza le procedure che le strutture comunali di protezione civile debbono applicare al fine del più efficace coordinamento dell'intero sistema della protezione civile comunale.

Il Piano comunale di protezione civile deve essere ispirato a criteri di semplicità, flessibilità ed efficacia e deve essere conforme alle direttive nazionali ed agli indirizzi regionali vigenti in materia.

Art. 15 Procedura di adozione e aggiornamento

Il Piano Comunale di Protezione Civile è ispirato alle direttive e indicazioni operative statali (Dipartimento della Protezione Civile) e regionali in materia ed è aderente alla pianificazione di area vasta (provinciale). Il Piano è composto da una parte generale, contenente i dati di base, i lineamenti della pianificazione ed il modello d'intervento, e da un manuale operativo, contenente le schede applicative e la cartografia di riferimento. Se necessario, per particolari rischi o eventi limitati nel tempo, possono essere previste appendici speciali al Piano.

Il Piano comunale di protezione civile è predisposto dalla struttura locale di protezione civile e approvato dal Consiglio Comunale, previa adozione della Bozza definitiva con provvedimento di Giunta Comunale.

Per la redazione e/o l'aggiornamento del Piano comunale di protezione civile possono essere incaricati, in tutto o in parte, ove necessario, soggetti esterni all'Ente qualora la struttura comunale di protezione civile non sia dotato delle necessarie risorse organiche o non disponga di tutte le competenze specifiche occorrenti. Nel corso della predisposizione o aggiornamento del Piano comunale di protezione civile possono essere comunque richieste consulenze specialistiche nel rispetto della normativa vigente.

Il Piano comunale di protezione civile deve essere periodicamente aggiornato al fine di adeguarlo ai continui mutamenti dell'assetto urbanistico del territorio, all'evoluzione del sistema di protezione civile e alle tecnologie e normative di settore.

La procedura di aggiornamento allo stesso si perfeziona mediante l'adozione di provvedimenti sindacali o deliberazioni di Giunta.

Il manuale operativo è costantemente aggiornato o integrato dal servizio di Protezione Civile. Gli aggiornamenti e le integrazioni sono formalmente adottati con provvedimento determinativo del Responsabile del servizio.

L'aggiornamento deve avvenire almeno ogni cinque anni.

Copia del Piano viene trasmessa alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e all'Ente di area vasta (provincia).

I responsabili delle funzioni di supporto provvedono senza indugio a adeguare ed aggiornare costantemente la propria organizzazione logistica ed operativa, ciascuno per la funzione di rispettiva competenza, allo scopo di garantire la puntuale attuazione, sia in condizioni ordinarie sia in emergenza, del Piano comunale di protezione civile e delle direttive adottate dai competenti soggetti.

Art. 16 Verifiche e prove tecniche di soccorso

Il Piano comunale di protezione civile è oggetto di periodiche verifiche da compiersi anche a mezzo di apposite prove tecniche di soccorso.

Le suddette attività sono curate dal servizio comunale di protezione civile e sono finalizzate a verificare la risposta del sistema comunale di protezione civile a fronte di simulati scenari di rischio e a sperimentare la validità del Piano comunale di protezione civile.

Le attività tecniche di verifica debbono essere sempre autorizzate dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Qualora includano la partecipazione di fasce della popolazione esse vanno preventivamente comunicate alla Prefettura.

La direzione dell'esercitazione è assunta dalla figura di R.O.C. dell'Ente, coadiuvato dal Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari e da altri soggetti in relazione alle rispettive competenze.

TITOLO V VOLONTARIATO

Art. 17 Costituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

E' costituito presso la Città di Codogno il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

Il Gruppo è regolarmente iscritto nell'Elenco Nazionale del Volontariato di Protezione Civile e nell'elenco territoriale regionale.

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione civile è parte del sistema comunale di Protezione Civile.

I Volontari prestano la loro opera in caso di calamità, catastrofi e in ogni altra situazione di criticità per la Protezione Civile al fine di soccorrere la popolazione e superare lo stato di emergenza in atto.

I Volontari svolgono altresì attività e interventi sul piano della previsione e prevenzione, della informazione alla popolazione contribuendo a diffondere tra la cittadinanza la cultura della protezione civile, la conoscenza dei rischi e delle misure da porre in essere per

prevenirli e/o attenuarne le conseguenze. Essi esercitano ogni altra azione e/o attività riconducibile all'ambito della protezione civile.

I Volontari prestano la loro opera a titolo del tutto gratuito, senza fine di lucro o vantaggi personali nello svolgimento di compiti di previsione, prevenzione e soccorso e superamento dell'emergenza ed altresì di ausilio, per quanto compatibile con le finalità di protezione civile, ad attività poste in essere dall'Ente per la collettività (ricorrenze, eventi e manifestazioni di vario genere), qualora per il numero elevato di pubblico o per altre valutazioni dei settori comunali responsabili dell'evento, si ravvisi la necessità del supporto del Gruppo Comunale.

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è parte integrante del Servizio Comunale di Protezione Civile, svolge la propria attività in conformità alle direttive del Sindaco e/o dell'Assessore alla Protezione Civile e opera alle dipendenze dei soggetti preposti alla direzione e al coordinamento delle attività di Protezione Civile o di quelle per le quali è richiesto ausilio alla stessa.

Art. 18 Requisiti per l'ammissione al Gruppo Comunale Volontari

Il Comune incentiva l'adesione al Gruppo Comunale di Protezione Civile nelle forme ritenute più opportune quali:

- promozione di appositi avvisi pubblici
- organizzazione di specifici punti di informazione, anche per via telematica
- incontri promossi con la partecipazione di appartenenti al Gruppo
- specifiche campagne di sensibilizzazione.

L'ammissione al Gruppo Comunale di Protezione Civile è subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) essere cittadino dell'Unione Europea ovvero essere in regola con il permesso di soggiorno qualora cittadini extra U.E.
- b) avere un'età compresa tra i diciotto e i settanta anni e idoneità fisica allo svolgimento delle attività operative. Tale idoneità deve espressamente risultare da documentazione medica da prodursi a cura dell'interessato. Potranno essere ammessi a far parte del gruppo comunale anche soggetti compresi fra i 70 e 75 anni, i quali dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività non operative (fatte salve specifiche situazioni);
- c) godere dei diritti civili
- d) non aver riportato condanne per reati che siano pregiudizievoli per il servizio (si considerano incompatibili con l'assunzione della qualità di Volontario le condanne per tutti i reati non colposi);
- e) non aver procedimenti penali in corso per alcuno dei reati di cui alla lett. d);
- f) non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
- g) non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, da organizzazioni di volontariato e/o da altri Gruppi Comunali di Protezione Civile e non essere stato destituito da pubblici impieghi;
- h) buona conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per gli aspiranti volontari non di madrelingua italiana)
- i) non fare parte di altri organismi, gruppi o associazioni operanti nel campo della Protezione Civile, all'infuori di situazioni conseguenti a specifici accordi.

I requisiti soggettivi di cui sopra devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di ammissione. La sopravvenuta perdita di uno o più requisiti soggettivi è causa di decadenza dal Gruppo. L'espulsione è disposta con provvedimento del Sindaco.

Il compimento del 70° esimo anno di età durante il periodo di appartenenza al Gruppo non determina la perdita della qualifica di Volontario operativo, sempreché permanga l'idoneità fisica. L'appartenenza al Gruppo cessa al compimento del 75° esimo anno di età. Tuttavia il superamento del 75° anno di età non precluderà comunque l'appartenenza del volontario nel gruppo il quale, qualora lo desideri, potrà mantenere incarichi onorifici, di collaborazione e di supporto, con lo scopo di porre a disposizione della collettività tutte le esperienze maturate nel corso del servizio svolto.

Non costituisce causa di decadenza la temporanea inidoneità fisica all'attività di Volontario. La possibilità di svolgere l'attività di volontario nel G.C.V.P.C. è subordinata all'assenza di eventuali incompatibilità con la professione esercitata.

L'Ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è subordinata alla presentazione di apposita domanda, indirizzata al Sindaco in quanto Autorità di Protezione Civile.

Ai soli fini conoscitivi e propedeutici ad un successivo ingresso nel Gruppo in qualità di Volontario Effettivo, i giovani interessati possono, al compimento del 16° anno di età e in possesso dei requisiti di cui sopra, per quanto compatibili, chiedere di essere ammessi a partecipare alle attività del Gruppo in qualità di volontari "junior". In tale circostanza deve essere presentata, unitamente ad apposita istanza, l'autorizzazione scritta degli esercenti la potestà genitoriale.

Art. 19 Procedura per l'ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

Possono presentare domanda ai fini dell'ammissione al Gruppo tutti i cittadini, uomini e donne, anche non residenti nel Comune di Codogno, in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

Il candidato deve presentare domanda di ammissione da redigersi in conformità all'apposito modulo predisposto dall'ufficio di protezione civile.

La domanda è redatta in carta semplice e deve recare la firma per esteso del richiedente.

Alla domanda deve essere allegato il certificato medico attestante la idoneità fisica. Tale documento può tuttavia essere prodotto anche successivamente alla presentazione della domanda entro il termine perentoriamente assegnato dall'Ufficio comunale di protezione civile. La mancata produzione del documento o la sua produzione dopo il termine assegnato, esclude il candidato dalla procedura di ammissione.

La domanda, da consegnare personalmente da parte dell'interessato all'Ufficio comunale di protezione civile, va corredata di fotocopia di valido documento di identità in corso di validità.

L'Ufficio comunale di protezione civile, verificata la avvenuta regolare presentazione della domanda, comunica all'interessato la data prevista per il colloquio. L'onere di comunicazione si intende soddisfatto anche mediante la sola pubblicazione sul sito dell'Ente della data della selezione, senza ulteriori formalità a carico dell'Amministrazione. L'ammissione dei candidati avviene a seguito di specifica procedura esperita da apposita Commissione composta dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile (o suo sostituto) in qualità di presidente e dai Coordinatore e Responsabile Operativo del Gruppo Volontari

(o loro sostituti) in qualità di membri. Il segretario del Gruppo Volontari (o suo sostituto) svolge funzioni di segretario.

La procedura consiste in un colloquio finalizzato ad accertare l'idoneità del candidato.

La Commissione, terminate le operazioni di selezione, compila l'elenco degli aspiranti ritenuti idonei. La selezione si considera superata con il positivo esito del colloquio individuale finalizzato ad accertare il livello di motivazione e di disponibilità del candidato.

All'infuori di quanto sopra, le ulteriori specifiche relative al contenuto dell'avviso pubblico, alle tempistiche procedurali e, successivamente, all'ammissione e all'esclusione sono definite con provvedimenti determinativi del Responsabile del Servizio.

Art. 20 Qualifica di Volontario Aggregato

Il superamento delle procedure selettive di cui all'articolo precedente comporta l'acquisizione della qualifica di "Volontario Aggregato".

Il "Volontario Aggregato" svolge una attività di supporto ai Volontari Effettivi ed è tenuto a seguire l'apposito percorso addestrativo finalizzato al conseguimento della qualifica di "Volontario Effettivo".

Il percorso formativo didattico-addestrativo viene curato dalle competenti strutture regionali e della Città Metropolitana, in applicazione della normativa regionale in materia e in collaborazione con il Servizio Intercomunale, che potrà anche direttamente gestire la formazione dei volontari sia previo incarico degli Enti superiori, sia con successiva validazione del percorso formativo da parte di questi ultimi. Durante la trattazione delle singole materie debbono essere sempre chiarite le norme comportamentali del Volontario e i limiti che non si possono superare

Art. 21 Attestato finale e qualifica di Volontario Effettivo

Il superamento del percorso didattico-addestrativo base comporta il rilascio di apposito attestato finale di idoneità.

A seguito dell'avvenuto superamento del percorso didattico-addestrativo base, il "Volontario Aggregato" è inquadrato nei ranghi dei "Volontari Effettivi".

Art. 22 Attività di volontariato

L'attività dei componenti del Gruppo Comunale espressamente richiesta e disposta, sia in emergenza sia in condizioni ordinarie, dal Sindaco, dall'Assessore delegato o dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio comunale di pubblica necessità.

Le attività di protezione civile del Gruppo sono svolte, di regola, all'interno del territorio della Città. Attività e operazioni di protezione civile richieste fuori dal territorio comunale sono autorizzate, per singole missioni, con provvedimento del Responsabile del Servizio e previo nulla osta del Sindaco o dell'Assessore delegato.

I componenti del Gruppo comunale sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati per l'espletamento dei compiti disposti dal Responsabile del Servizio.

L'Ufficio di protezione civile provvede all'acquisizione del vestiario tecnico e delle dotazioni da assegnare ai volontari del Gruppo. Tali dotazioni individuali devono essere indossate e

conservate con cura, secondo le disposizioni impartite dall'ufficio e immediatamente restituite, secondo le modalità da quest'ultimo impartite, in caso di cessazione dall'incarico, perdita della condizione di volontario effettivo, decadenza.

Art. 23 Garanzie e rimborsi spese

I rimborsi delle spese sostenute dal Gruppo Volontari attivato dal Servizio di Protezione Civile, sono liquidati previa presentazione di idonea documentazione giustificativa ovvero, nell'impossibilità ad acquisirla derivante da situazioni di emergenza, di dettagliata autocertificazione del Coordinatore responsabile del servizio richiesto.

Le condizioni e modalità di rimborso delle spese sostenute dal volontariato di protezione civile sono indicate dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Ai volontari impiegati, anche su richiesta del Sindaco, in attività di soccorso e assistenza debitamente autorizzate mediante comunicazione di attivazione dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, saranno garantiti i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto del lavoro
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale
- c) copertura assicurativa

I benefici di cui ai punti a) e b) sono riconosciuti altresì, previa medesima autorizzazione, per attività di pianificazione, addestramento, formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile.

Art. 24 Regolamento organizzativo del Gruppo Volontari

Alla Giunta Comunale, nell'ambito della propria competenza all'adozione di provvedimenti organizzativi, anche di carattere generale, è demandata l'approvazione del "Regolamento di organizzazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile" in conformità alle indicazioni generali di cui al presente Regolamento.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 Norma di rinvio

Per quanto non contemplato o diversamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente normativa statale e regionale in materia.

Art. 25 Abrogazioni e modificazioni

E' abrogata la:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26.03.2009 con il relativo Regolamento approvato del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

Le definizioni ed i livelli funzionali della struttura di coordinamento comunale e delle altre unità organizzative corrispondenti alle funzioni di supporto dell'Unità di Crisi Locale e del Comitato Operativo Comunale si conformano, anche in assenza di adeguamento espresso

del presente Regolamento, alle successive modificazioni ed integrazioni delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Art. 27 Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione dalla pubblicazione, come previsto dall'art. 2.1.5 c. 3 dello Statuto Comunale.

Allegati:

All. 1 Schema struttura comunale di Protezione Civile

All. 2 Schema funzioni di Protezione Civile

N.B.

L'allegato 2 comprende uno schema tipo operativo per funzioni sia con riferimento alle competenze comunali, sia con riferimento a quelle sovracomunali (Servizio Intercomunale di possibile creazione e C.O.M. di attivazione prefettizia)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Ambito di applicazione e finalità del regolamento
- Art. 3 Organi e strutture della protezione civile comunale
- Art. 4 Finalità del Servizio di Protezione Civile

TITOLO II

ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE

- Art. 5 Autorità territoriale di Protezione Civile – Sindaco
- Art. 6 Assessore alla Protezione Civile
- Art. 7 Unità Comunale di gestione della Crisi (U.C.L.)

TITOLO III

STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

- Art. 8 Struttura di coordinamento comunale – Servizio comunale di Protezione Civile e Ufficio Comunale di Protezione Civile
- Art. 9 Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) - Composizione e funzioni
- Art. 10 Sala Operativa
- Art. 11 Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.)
- Art. 12 Coordinamento tra Comuni – Servizio Intercomunale area Sud-Lodigiano
- Art. 13 Acquisizione di materiali, mezzi e servizi specifici

TITOLO IV

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

- Art. 14 Finalità del Piano Comunale di Protezione Civile
- Art. 15 Procedura di adozione e aggiornamento
- Art. 16 Verifiche ed esercitazioni

TITOLO V

VOLONTARIATO

- Art. 17 Costituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
- Art. 18 Requisiti per l'ammissione al Gruppo Comunale Volontari
- Art. 19 Procedura per l'ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
- Art. 20 Qualifica di Volontario Aggregato
- Art. 21 Attestato finale e qualifica di Volontario Effettivo
- Art. 22 Attività di volontariato
- Art. 23 Garanzie e rimborsi spese
- Art. 24 Regolamento Organizzativo del Gruppo Volontari

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 Norma di rinvio

Art. 26 Abrogazioni e modificazioni

Art. 27 Pubblicazione ed entrata in vigore